

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01**

CIG ZE01E9D699

Tra

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede in Velletri (Roma) Via Troncavia 6 C.F.11211231003, in persona dell'Amministratore Delegato, Mauro Midei (nel seguito, per brevità, anche "VOLSCA" o Committente),

e

EYErnst & Young SpA con sede in Roma, Via Po 32 , codice fiscale 00434000584, Partita Iva 00891231003 in persona del Dott. Mauro Ottaviani, socio EY, in prosieguo anche denominato "Affidatario"

Premesso

che la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha indetto una indagine di mercato finalizzata all'affidamento del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

che con Determina dell'Amministratore del 15/05/2017, il servizio oggetto della predetta procedura è stato affidato alla Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Via Po, 32 – 00198 Roma, codice fiscale 00434000584, Partita Iva 00891231003.;

che l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

che l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Affidatario, documenti ben conosciuti dalle parti, costituiscono parte integrante del presente contratto

* * *

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 Valore giuridico delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 Oggetto del Contratto

1. Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione dei servizi di predisposizione di un modello organizzativo/gestionale inerente alla responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in materia di reati commessi da apicali ex art. 5, comma 1, lett. a) e sottoposti ex art. 5, comma 1, lett. b). In particolare il servizio consiste nelle seguenti attività:

Predisposizione Modello 231

Supporto nella individuazione e configurazione dell'Organismo di Vigilanza e nel suo set up (Regolamento OdV)

Individuazione dei flussi informativi periodici per le singole attività sensibili

Supporto predisposizione atti amministrativi aziendali (delibere CdA, determine Amministratore Delegato)

Piano di implementazione del Modello 231 (informazione e comunicazione del Modello) .



2. Nello svolgimento dei Servizi, l'Affidatario potrà utilizzare dati, software, disegni, programmi, strumenti, modelli, sistemi e altre metodologie e know-how ("Materiali") di cui sia titolare. Indipendentemente dalla consegna di qualunque Report, l'Affidatario rimane titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale relativo ai Materiali (incluso qualsiasi adattamento, anche migliorativo, e/o conoscenza sviluppati durante lo svolgimento dei Servizi) e in qualsiasi foglio di lavoro predisposto in relazione ai Servizi (ad eccezione delle Informazioni del Cliente ivi contenute).

3. Il Committente, dopo il pagamento degli onorari relativi ai Servizi, può utilizzare qualsiasi Materiale incluso nei Report, così come i medesimi Report secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto.

ARTICOLO 3 Responsabile tecnico dell'incarico e team di lavoro

1. L'Affidatario deve nominare un proprio Responsabile tecnico al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dallo stesso nell'esecuzione del servizio. Il Responsabile tecnico rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente.

2. Per tutte le attività di gestione e conduzione del progetto, deve essere costituito, per l'intera durata del presente affidamento, un team di lavoro composto dal Responsabile tecnico e dagli altri soggetti componenti in possesso dei profili professionali indicati in sede di offerta.

ARTICOLO 4 Normativa di riferimento

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l'Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente.

2. Dovranno, comunque, essere presi in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.

ARTICOLO 5 Disciplina contrattuale del rapporto

1. Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario .

2. I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

ARTICOLO 6 Esatta conoscenza del servizio da eseguire

1. L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione i documenti contrattuali, nonché gli atti, i provvedimenti e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

ARTICOLO 7 Luogo di esecuzione del contratto

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso le sedi dell'Affidatario e del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.

ARTICOLO 8 Variazioni del servizio

1. È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

ARTICOLO 9 Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dell'appalto, quale risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, è pari ad euro 20.000 oltre Iva.
2. Il corrispettivo di cui al comma precedente si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 10 Modalità di pagamento

1. Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui al precedente articolo secondo le seguenti specifiche modalità:
 - 20 % oltre iva alla sottoscrizione contrattuale;
 - 30% oltre iva alla definizione della bozza di Modello 231 come da fase n. 4 dell'offerta tecnica;
 - restante 50% oltre iva a completamento di tutte le attività indicate nell'Offerta tecnico/economica allegata al contratto e all'approvazione da parte del CdA del Modello definitivo .
2. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma, resta subordinato al rilascio di relativa fattura da parte dell'Affidatario e avviene entro 30 giorni dal ricevimento presso il Committente della stessa.
3. I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a “_ERNST & YOUNG S.P.A.”, codice IBAN IT 98 I 03111 01604 000000001805 - UBI Banca S.p.A – Agenzia 5541 Via Borgogna 2/4 Milano

ARTICOLO 11 Tempi di esecuzione

1. I servizi indicati al precedente art. 2 e nell'Offerta tecnica devono essere avviati a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l'Affidatario e conclusi entro le successive sei settimane.

ARTICOLO 12 Sospensioni e proroghe

1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell' art. 16 del presente contratto.



ARTICOLO 13 Verifica e controllo sull'attività

1. Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali.
2. Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato.
3. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.
4. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
5. Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 16.

ARTICOLO 14 Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere ad altri, l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. La violazione di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art. 16.
2. L'Affidatario non può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto.
3. L'Affidatario si impegna in ogni caso a garantire l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento mediante il medesimo team di lavoro indicato in sede di offerta. Tale circostanza può essere oggetto di specifica verifica da parte del Committente.

ARTICOLO 15 Rapporti tra Affidatario e Committente

1. L'Affidatario fa parte del network globale di Ernst & Young formato da una pluralità di entità, ciascuna di esse autonoma e indipendente ("Entità EY").
2. L'Affidatario ha la facoltà di affidare la prestazione di parte dei Servizi ad altre Entità EY le quali potranno anche intrattenere una relazione diretta con il Committente, fermo restando che l'Affidatario è e rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente con riferimento ai Report (come definiti in seguito), alla prestazione dei Servizi e alle altre obbligazioni derivanti dal presente Contratto.
3. L'Affidatario non assume alcuna responsabilità di carattere gestionale in relazione ai Servizi. L'Affidatario non è responsabile dell'utilizzo o dell'attuazione del risultato dei Servizi.

ARTICOLO 16 Obblighi e attività del committente

1. È responsabilità del Committente designare alla supervisione della prestazione dei Servizi una persona qualificata. Il Committente è responsabile delle decisioni di natura gestionale e/o operativa relative ai Servizi, dell'utilizzo o attuazione del risultato dei Servizi, nonché di ogni decisione circa l'adeguatezza dei Servizi ai propri obiettivi e necessità.

2. Il Committente deve fornire tempestivamente all'Affidatario (o fare in modo che altri forniscano) le informazioni, le risorse e l'assistenza (incluso l'accesso agli archivi e documenti, ai sistemi, ai locali e al personale) che siano ragionevolmente richieste dall'Affidatario per la prestazione dei Servizi.

3. Tutte le informazioni fornite all'Affidatario dal Committente o per conto del Committente ("Informazioni del Cliente") devono essere accurate e complete sotto ogni profilo, al meglio delle proprie conoscenze. La divulgazione all'Affidatario delle Informazioni del Cliente non dovrà violare alcun copyright o diritto di terzi.

4. L'Affidatario farà affidamento sulle Informazioni del Cliente rese disponibili dal Committente e, salvo non sia espressamente convenuto diversamente, non assume alcun impegno di doverle valutare e/o verificare.

5. Il Committente è responsabile dell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto da parte del proprio personale (quali dipendenti, consulenti, collaboratori ecc.).

ARTICOLO 17 Report dell'Affidatario

1. Qualsiasi informazione, consulenza, raccomandazione o altro contenuto di qualsivoglia rapporto, presentazione o altra comunicazione forniti dall'Affidatario in base al presente Contratto ("Report"), diverse dalle Informazioni del Cliente, è destinata esclusivamente ad uso interno del Committente (in conformità allo scopo per il quale i Servizi specifici sono stati resi), inclusi componenti dell'organo amministrativo, componenti dell'organo di controllo, revisori legali o società di revisione.

2. Il Committente non può divulgare un Report (o una qualsiasi parte o estratto o riassunto dello stesso) esternamente (inclusi propri affiliati) o attribuire la paternità del Report o dei Servizi all'Affidatario o altra Entità EY eccetto:

a. ai propri legali (soggetti anch'essi alle medesime restrizioni di cui al presente Contratto) che potranno esaminare il Report solo in connessione ad una consulenza relativa ai Servizi;

b. per le finalità e nella misura richieste dall'ordinamento o da un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o di un'Autorità competente (la richiesta, finalità e modalità dovranno essere tempestivamente comunicate all'Affidatario nella misura in cui ciò sia consentito);

o,

c. a terzi (inclusi affiliati del Committente) per i quali abbia ottenuto il consenso scritto dell'Affidatario; tali soggetti potranno usare il Report solo secondo i termini indicati nel consenso prestato dall'Affidatario.

3. Il Committente, anche ove autorizzato alla divulgazione di un Report (o di una qualsiasi parte o estratto o riassunto del medesimo), si impegna a non alterarlo o modificarlo rispetto alla versione consegnata dall'Affidatario.

4. Per "affiliato" si intende (ai fini di questo Contratto) un'entità legale o individuo che controlli, sia controllato o sia sotto comune controllo di tale entità o individuo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2359 cod. civ..

5. Il Committente può includere in documenti che intende utilizzare estratti, riassunti, calcoli o tabelle basati sulle Informazioni del Cliente, contenuti nel Report, tuttavia non può inserirvi le raccomandazioni, conclusioni o rilievi dell'Affidatario. Il Committente assume, in via esclusiva, ogni responsabilità in merito a tali documenti e non potrà, all'esterno, riferire o porre il contenuto di tali documenti in connessione all'Affidatario o ad altra Entità EY.

6. Il Committente non può fare alcun affidamento su bozze di Report. L'Affidatario non è tenuto ad aggiornare il Report finale per circostanze delle quali sia venuta a conoscenza o per eventi che si siano verificati successivamente alla consegna del Report.



ARTICOLO 18 Limitazioni a favore dell'Affidatario

1. Salvo il caso previsto dall'art. 1229 cod. civ, il Committente (e qualsiasi ulteriore destinatario dei Servizi): a. non ha alcun diritto, né alcuna azione nei confronti dell'Affidatario e volti al conseguimento del risarcimento del danno derivante da perdite di profitto, di dati o di avviamento ovvero di qualunque altro danno o perdita indiretti, ancorché prevedibili, connessi al presente Contratto o comunque relativi ai Servizi;

e,

b. non ha alcun diritto né alcuna azione, di qualsivoglia natura, nei confronti dell'Affidatario volto al conseguimento del risarcimento del danno in misura superiore a 2 (due) volte l'importo degli onorari effettivamente corrisposti dal Committente per l'esecuzione dei Servizi che hanno determinato la richiesta di risarcimento del danno connessa al presente Contratto o comunque relativa ai Servizi.

2. Qualora l'Affidatario fosse ritenuto responsabile nei confronti del Committente (o comunque nei confronti di qualsiasi ulteriore destinatario dei Servizi) per danni derivanti dal presente Contratto o comunque connessi ai Servizi unitamente ad altri soggetti è esclusa ogni responsabilità solidale dell'Affidatario con detti altri soggetti, essendo la responsabilità dell'Affidatario nei confronti del Committente limitata alla sola quota parte del danno direttamente riconducibile alle attività svolte dall'Affidatario che ha determinato detto danno.

3. Rimane naturalmente inteso che la limitazione di responsabilità dell'Affidatario qui prevista non potrà essere in alcun modo aggravata da limitazioni di responsabilità e/o eventi relativi agli altri soggetti responsabili (quali transazioni, difficoltà nelle azioni legali, morte, liquidazione o insolvenza ovvero eventi che determinino il venire meno della responsabilità in capo a detti altri soggetti).

4. Qualsiasi contestazione relativa ai Servizi o derivante dal presente Contratto dovrà essere formulata per iscritto entro un anno dalla data di consegna del Report.

5. Il Committente riconosce che ogni diritto e/o pretesa di qualsiasi natura derivante e/o comunque connesso al presente Contratto e/o alla prestazione dei Servizi, potrà essere avanzata solo ed esclusivamente nei confronti dell'Affidatario e che quindi nessuna pretesa potrà essere avanzata, tra gli altri, nei confronti di altre Entità EY e/o nei confronti di soci, associati, amministratori, partner, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti dell'Affidatario e/o di altre Entità EY ("Persone EY").

6. Le limitazioni di cui agli articoli precedenti sono stabilite anche a beneficio delle altre Entità EY e di tutte le Persone EY le quali tutte avranno il diritto di farle valere a proprio favore.

ARTICOLO 19 Manleva a favore dell'affidatario

1. Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne L'Affidatario, le altre Entità EY e/o qualsiasi Persona EY, nella più ampia misura consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi (inclusi gli affiliati ed i legali del Committente) e da ogni e qualsiasi conseguente responsabilità, perdita, danno, costo e/o spesa (incluse ragionevoli spese legali interne ed esterne) che siano la conseguenza dell'uso o dell'affidamento da parte di un terzo di un qualunque Report che sia stato portato a conoscenza dal Committente, o attraverso il Committente o su richiesta o disposizione del Committente. Il Committente non sarà ritenuto responsabile ai sensi di quanto qui previsto nel caso in cui l'Affidatario abbia autorizzato espressamente e per iscritto il terzo a fare affidamento sul Report .

ARTICOLO 20 Riservatezza e Confidenzialità

1. Ciascuna Parte può utilizzare strumenti elettronici quale mezzo di corrispondenza o trasmissione delle informazioni e detto uso non costituirà violazione di alcun obbligo di riservatezza ai sensi del presente Contratto.

2. Salvo non sia espressamente vietato da disposizioni di legge applicabili, l'Affidatario potrà divulgare le Informazioni del Cliente alle altre Entità EY, alle Persone EY ed a terzi che forniscono servizi per conto dell'Affidatario, i quali potranno raccogliere, utilizzare, trasferire, archiviare o comunque processare tali Informazioni del Cliente (collettivamente "Trattare") nelle varie giurisdizioni in cui essi operano per le finalità relative alla fornitura dei Servizi, per ottemperare a requisiti regolamentari, verificare l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse, controllare la qualità e la gestione del rischio ovvero per fini contabili nonché per la fornitura di altri servizi di supporto amministrativo (collettivamente "Finalità di Trattamento"). L'Affidatario sarà responsabile nei confronti del Committente del mantenimento della riservatezza delle Informazioni del Cliente.

ARTICOLO 21 Protezione dei dati personali

1. Per le Finalità di Trattamento indicate nel punto successivo, l'Affidatario e le altre Entità EY, le Persone EY ed i terzi fornitori di servizi per conto dell'Affidatario, potranno Trattare le Informazioni del Committente che possono essere ricollegabili a specifici individui ("Dati Personali") nelle varie giurisdizioni in cui l'Affidatario e ciascuno di essi opera (l'indicazione degli uffici EY è riportata su www.ey.com).

Il conferimento dei Dati Personali all'Affidatario non è obbligatorio per legge, salvo che per le finalità antiriciclaggio e contabili. L'eventuale rifiuto di fornire all'Affidatario i Dati Personali richiesti potrebbe impedire all'Affidatario di prestare al Committente i Servizi. L'Affidatario eseguirà il Trattamento di Dati Personali nel rispetto delle leggi applicabili e delle norme professionali inclusi (senza limitazioni) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I Dati Personali potranno venire a conoscenza dei responsabili del trattamento nonché degli incaricati del trattamento dei dati nominati dall'Affidatario il cui elenco è disponibile presso l'Affidatario medesimo. L'Affidatario richiederà a chiunque fornisca Servizi relativi al Trattamento dei Dati Personali per conto della stesso di rispettare tali leggi e regolamenti.

2. Il Committente garantisce che i Dati Personali che fornirà all'Affidatario in relazione ai Servizi sono stati ottenuti e trattati in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

ARTICOLO 22 Risoluzione del contratto

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione e/o il funzionamento a regola d'arte del servizio;

b) nell'ipotesi di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;

c) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 11;

d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto di cui al precedente art. 14;

e) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

f) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di affidamento ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

g) nel caso di perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale per l'esecuzione di contratti pubblici;

h) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno .

3. L'Affidatario potrà risolvere il Contratto o uno qualsiasi dei Servizi in esso previsti, con efficacia immediata, previa comunicazione scritta al Cliente qualora l'Affidatario, a proprio giudizio, ritenga che la prestazione di uno, più o tutti i Servizi, non sia più consentito in ragione di disposizioni di legge o regolamentari.

ARTICOLO 23 Controversie

1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Velletri.

ARTICOLO 24 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136

1. L'Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5).

ARTICOLO 25 Spese contrattuali – IVA – Registrazione

1. Sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge.

2. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

Velletri, 01/12/2017

Il Committente

Volsca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Mauro Midei

L'Affidatario

